



COMUNICATO UFFICIALE N. 121 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 74/AA al N. 77/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 13 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Lamin CISSE, Andrea GIANINI e Franco SCRINZI, e della società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LAMIN CISSE, all'epoca dei fatti calciatore, in violazione di cui agli artt. 2, comma 2, 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver disputato la gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1^a g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021, senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta Società;

ANDREA GIANINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della società Piccardo Traversetolo ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto la distinta della propria squadra consegnata all'arbitro della gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1^a g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021, attestando così in maniera non veridica che il calciatore Lamin CISSE, inserito nella stessa, fosse regolarmente tesserato per la società Piccardo Traversetolo ASD;

FRANCO SCRINZI, all'epoca dei fatti Presidente della società Piccardo Traversetolo ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto in occasione della gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1^a g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021 alle ore 09.00, presso lo Stadio Comunale sito in Via Delia n.1 Traversetolo (PR), ha consentito che il calciatore Lamin CISSE (nato il 12.03.2008 – C.I. n. AV3929917), disputasse il secondo tempo della predetta gara in posizione irregolare, poiché non tesserato;

PICCARDO TRAVERSETOLO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale i soggetti avvisati erano tesserati o hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in occasione dei fatti oggetto di contestazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lamin CISSE e Andrea GIANINI, e dal Sig. Franco SCRINZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in Campionato per il Sig. Lamin CISSE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIANINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco SCRINZI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco MEZZAPESA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MEZZAPESA, tesserato in qualità di allenatore per la società ASD Collegno Paradiso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per aver prestato attività calcistica a favore della Società ASD Virtus Calcio quanto meno in data 8 maggio 2021, organizzando una gara amichevole cui hanno partecipato 6 calciatori tesserati nella stagione sportiva 2020-2021 per la Società ASD Venaria Reale (Argiri Gabriele, D'Abbene Cristian, Zuccolella Paolo, Scardigno Andrea, Marchetto Christian, Garzaniti Antonio) e 5 calciatori tesserati nella stagione sportiva 2020-2021 per la società ASD Collegno Paradiso (Ghervan Angelo, Bertolino Mattia, Corbo Devis, Schiavone Michele, Artusio Matteo), incontro di calcio nel quale Marco Mezzapesa ha svolto la funzione di allenatore degli 11 predetti calciatori - formanti una squadra mista tra tesserati della Venaria Reale e della Collegno Paradiso - propedeutico al tesseramento di tali 11 calciatori nella stagione sportiva 2021-2022 per la ASD Virtus Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MEZZAPESA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di squalifica e 15 (quindici) giorni di attività gratuita in favore di giovani c/o le strutture site in Venaria, Via Iano n. 200 e di Ciriè (TO) Via Biauone n. 101 per il Sig. Marco MEZZAPESA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 756 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano BRUGNOLETTI, Filippo TERAMO e Santiago TERAMO avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, in qualità di Presidente della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 il tesseramento dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo come “nuovi italiani” malgrado risultassero già precedentemente tesserati per società affiliate alla Federazione Argentina;

FILIPPO TERAMO, in qualità di calciatore della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver partecipato in posizione irregolare a gare come “nuovo italiano” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliata alla Federazione Argentina;

SANTIAGO TERAMO in qualità di calciatore della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per aver partecipato in posizione irregolare a gare come “nuovo italiano” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione Argentina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano BRUGNOLETTI, Filippo TERAMO e Santiago TERAMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano BRUGNOLETTI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Filippo

TERAMO e di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Santiago TERAMO;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mattia DI ROLFO e della società A.S.D. 1924 SUNO FCD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA DI ROLFO, Presidente della Società 1924 Suno F.C.D. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. N.1 s.s. 20/21 del S.G.S., punto 2.6, per aver fatto svolgere diversi provini – allenamento al calciatore minore Alberto Dolce, tesserato con la Società ASD Libertas Vaprio, in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

A.S.D. 1924 SUNO FCD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia DI ROLFO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. 1924 SUNO FCD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Mattia DI ROLFO e di € 233,33 (duecento trentatré/33) di ammenda per la società A.S.D. 1924 SUNO FCD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina